

Fondo Pensione Aperto Aviva

Documento sul Regime Fiscale

(Il "Fondo Pensione Aperto AVIVA", iscritto al nr. 115 dell'Albo tenuto presso la COVIP, è stato istituito da Commercial Union Vita S.p.A., ora denominata Aviva S.p.A. ed è gestito da Aviva Life S.p.A., Impresa appartenente al Gruppo AVIVA)

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

"Fondo Pensione Aperto Aviva"

Aviva Life S.p.A., Impresa che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2020.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle Forme Pensionistiche Complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Si specifica che, qualora l'Aderente sia iscritto a più Forme Pensionistiche Complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tenere conto dei contributi complessivamente versati.

· Persone fiscalmente a carico

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle Forme Pensionistiche Complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

- Premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili a tassazione sostitutiva I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della Legge 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di Euro 3.000,00, aumentato a Euro 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:
 - non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
 - non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate al Fondo Pensione.

2. Comunicazioni dell'Aderente

Ai fini fiscali, l'Aderente è tenuto a comunicare al Fondo Pensione, nel corso della Fase di Accumulo:

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo

al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun Aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

(Allegato 1 – Fac-simile della "Comunicazione contributi non dedotti")

• Contributi reintegratori con effetto fiscale per somme erogate a titolo di anticipazioni

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'Aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito d'imposta, l'Aderente deve comunicare al Fondo Pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

(Allegato 2 – Fac-simile della "Comunicazione di reintegro con effetto fiscale delle somme anticipate")

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della Legge 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di Euro 3.000 aumentato a Euro 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate al Fondo Pensione.

L'Aderente che effettui questo tipo di versamento ne comunica l'importo al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

(Allegato 3 – Fac-simile della "Comunicazione contributi da premio di risultato)

3. Regime fiscale al Fondo Pensione

I rendimenti del Fondo Pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate per il pagamento delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e, in diminuzione, dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme nonchè dei redditi soggetti a ritenuta e dei redditi esenti o non soggetti ad imposta - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

4. Regime fiscale delle prestazioni

Per "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari si intende la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare delle stesse al netto della componente finanziaria che ha

già scontato l'imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per il superamento del plafond di contribuzione deducibile).

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazione e riscatti.

Prestazioni in forma periodica (Rendite)

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

L'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Prestazioni in capitale

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima

maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Peraltro l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Anticipazioni e riscatti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, ridotta progressivamente fino al 9% di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste dall'Aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- riscatti parziali (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'Aderente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

5. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

6. Regime fiscale delle prestazioni per lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi possono alternativamente richiedere:

- la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;
- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Spett.le Fondo Pensione Aperto AVIVA Via Scarsellini, 14 20161 Milano

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

II/Ia sottoscritto/a	
Residente a	
Codice fiscale	
Aderente nsegue:	_ al Fondo Pensione ai sensi del D.Lgs. 252/2005, dichiara quanto
i contributi versati nell'anno	e non dedotti sono pari ad Euro
 Luogo e data	Firma dell'Aderente

Spett.le Fondo Pensione Aperto AVIVA Via Scarsellini, 14 20161 Milano

COMUNICAZIONE D	I REINTEGRO CON E	FFETTO FIS	SCALE DELLE S	OMME ANTICIPA	4TE
Il sottoscritto Cognome		Nome			
Residente a					
Codice fiscale					
Aderente n	al Fondo Pensione	ai sensi del d	ell'Art 11 comma 8	del Digs 252/2005	
	D	ICHIARA			
(in lettere Euro	ell'anno a reinte		/	_) l'anticipazione	
	iale erogata nell'anno(in lettere dicata ed oggetto del rein				/)
post 01/01/2007	ground ou aggette der rein	109.00.00	a ar matarato oana	pooleione pondion.	01.00
	a titolo di reintegro ECCE o il credito d'imposta è di	_		•	∍ per
Luogo e data		Firm	a del'Aderente		

Spett.le Fondo Pensione Aperto AVIVA Via Scarsellini, 14 20161 Milano

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI DA PREMIO DI RISULTATO

II sottoscritto Cognome	Nome
Residente a	
Codice fiscale	
	Fondo Pensione DICHIARA di aver effettuato, attraverso ii Euro (in lettere/) al Fondo Pensione nell'anno
Luogo e data	Firma dell'Aderente
SEZIONE RISERVATA AL DATO	RE DI LAVORO (compilazione a cura dell'azienda)
Ragione sociale	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Fonte istitutiva (Contratto, Accordo, Regola	amento)
è un contributo versato al Fondo Pensione lavoratore, delle somme di cui al comma 1	Pensione Aperto Aviva in sostituzione del premio di produttività e Aperto Aviva, in sostituzione in tutto o in parte, per scelta del 82 dell'art 1 della Legge 208/2015 e s.m.i. che, per l'effetto, non dipendente né sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se e 6, del D.Lgs 252/2005.
Data di ricevimento della domanda	Il datore di lavoro (timbro e firma)

AVVERTENZA: SARANNO OGGETTO DI DETASSAZIONE LE SOLE SOMME DICHIARATE DALL'ADERENTE E DALL'AZIENDA NEL PRESENTE MODULO. Il Fondo non effettuerà alcuna verifica di congruità rispetto all'eventuale dato inserito.

Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1 Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_life_spa@legalmail.it

Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006



Assistenza Clienti
800 11 44 33



Fondo Pensione Aperto Aviva

Documento sulle Anticipazioni

(Il "Fondo Pensione Aperto AVIVA", iscritto al nr. 115 dell'Albo tenuto presso la COVIP, è stato istituito da Commercial Union Vita S.p.A., ora denominata Aviva S.p.A. ed è gestito da Aviva Life S.p.A., Impresa appartenente al Gruppo AVIVA.)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto AVIVA.

La richiesta di anticipazione con allegata la documentazione richiesta deve:

- pervenire all'Impresa per il tramite del Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di anticipazione;
- essere inviata direttamente ad Aviva Life S.p.A., Via Scarsellini n. 14 20161 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2020.

1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una

per un importo non superiore al 75%

forma pensionistica

del capitale maturato

Casi e Limitazioni	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari*, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. – in qualsiasi momento – per un importo non superiore al 75% del capitale maturato	 Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente: Modulo di richiesta di anticipazione allegato debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; Copia della dichiarazione della Struttura pubblica competente o del medico curante attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie, sulla base
	 Copia delle fatture attestante le spese sostenute - da non oltre sei mesi - per sé o per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative e sottoscrivere la Dichiarazione allegata - Quadro A); Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente.
* Si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie, che, per la loro non abitualità, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.	Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta anticipazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell'Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità. L'anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di pastenimento delle ancese.
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.	di sostenimento della spesa. Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

• Modulo di richiesta di anticipazione allegato debitamente

• Copia dell'atto notarile di acquisto. Tra la data del Rogito e la data richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;

direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile, sulla base del formato allegato;
- Dichiarazione attestante la destinazione a prima casa dell'abitazione;
- Eventuale **copia del Contratto preliminare** riservandosi di allegare successivamente, non appena disponibile, il Contratto notarile definitivo (in tal caso sottoscrivere la Dichiarazione allegata - Quadro B);
- In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente.
- In caso di acquisto in cooperativa, produrre in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio nonché il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- In caso di costruzione in proprio occorre produrre in via immediata la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre il modulo allegato sottoscritto dalla Finanziaria;

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell'Aderente;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

Nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione; nel caso in cui la data fissata per il rogito risultasse oltre tale termine, si richiede di darne notizia alla Compagnia.

L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.

Casi e Limitazioni

realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a),b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali:

- "interventi di manutenzione ordinaria", ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio. l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico. quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente. fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adequamento alla normativa antisismica.
- decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica
- per un importo non superiore al 75% del capitale maturato

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela;
- Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, le fatture relative e sottoscrivere la Dichiarazione allegata - Quadro C);
- Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- Dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione;
- In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre il modulo allegato sottoscritto dalla Finanziaria;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente.

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell'Aderente;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

L'anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

CASI E LIMITAZIONI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ulteriori esigenze. Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la - decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma documentazione necessaria sarà la seguente: pensionistica • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente - per un importo non superiore al 30% del compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte capitale maturato verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre il modulo allegato sottoscritto dalla Finanziaria; Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente. Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta anticipazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell'Aderente; Copia di un documento di identità in corso di validità.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Il limite, in caso di sole anticipazioni per ulteriori esigenze è del 30% della posizione complessiva dell'Aderente (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo).

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3. TRATTAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di Accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI **MODULO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI**

Spett. AVIVA LIFE S.p.A. Ufficio Liquidazioni Via A. Scarsellini, 14 20161 Milano

Oggett	to: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Polizza	ı n°
Aderer	nte
Luogo	e data di nascita
Indirizz	0
Cod.	Fiscale
Docum	ento di identità Numero
	data rilascio (allegare fotocopia)
Recapi	to telefonico Indirizzo e-mail
Data 1	a adesione a forme pensionistiche complementari: Ultimo contributo pagato
	scritto, in qualità di aderente al Fondo Pensione sopra indicato, in base a quanto previsto dalla documentazione Contrattuale, chiede cipazione sulle prestazioni maturate
per l'a	mmontare di Euro:
per la	seguente motivazione:
	ese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé , per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti utture pubbliche (<u>per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento</u>)
	ese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative al coniuge , per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle npetenti strutture pubbliche (<u>per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento</u>)
	ese sanitarie , conseguenti a gravissime situazioni relative ai figli , per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti utture pubbliche (<u>per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento</u>)
	<mark>quisto della prima casa di abitazione per sé</mark> (<u>per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni l'iscrizione ad una forma pensionistica</u>)
	<mark>quisto della prima casa di abitazione per il figlio</mark> (<u>per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni l'iscrizione ad una forma pensionistica</u>)
co i Re	alizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento nservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d9 del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della pubblica 6 giugno 2001, n. 380 (<u>per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una ma pensionistica)</u>
	eriori esigenze (per un importo non superiore al 30% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma nsionistica).
II sotto:	scritto Aderente chiede inoltre che la somma derivante dalla liquidazione venga pagata mediante:
	nifico su c/c bancario codice IBANestato all'Aderente - non sono ammessi bonifici su Iban intestati a soggetti terzi diversi dal beneficiario della prestazione.
	LA RICHIESTA VERRÀ ESAMINATA DALLA COMPAGNIA AL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA CARTACEA SOTTOSCRITTA
Luogo	e data II richiedente

QUADRO A

NEL CASO IN CUI SIANO STATI PRODOTTI PREVENTIVI DI SPESA - relativi agli ultimi sei mesi -

Il sottoscritto aderente, a seguito della richiesta di anticipazione dei contributi accumulati avanzata in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 05/12/2005 a fronte di terapie/interventi legati a gravissime situazioni ed aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico, dovendo sostenere spese per terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza da un punto di vista medico ed economico:

SI IMPEGNA

a fornire le	e fatture	delle	spese	sostenute	relative	ai preventivi	allegati	alla	presente	nel	più	breve	tempo
possibile e	e, comun	que, r	non oltr	e quattro r	nesi dalla	a liquidazion	Э.						

Luogo e Data _____ FIRMA DELL'ADERENTE ____

QUADRO B

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Il sottoscritto aderente, a seguito della richiesta di anticipazione dei contributi accumulati avanzata in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 05/12/2005 a fronte di acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli:

SI IMPEGNA

a fornire la copia dell'atto notarile nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quattro mesi dalla liquidazione, comunicando alla Compagnia la data fissata per il rogito, qualora la stessa risultasse oltre tale termine.

Luogo e Data	FIRMA DELL'ADERENTE

QUADRO C

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI PREVENTIVI DI SPESA

Il sottoscritto aderente, a seguito della richiesta di anticipazione dei contributi accumulati avanzata in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 05/12/2005 a fronte di ristrutturazione, manutenzione, restauro o risanamento della prima casa di abitazione propria o dei propri figli:

SI IMPEGNA

a fornire le fatture delle spese sostenute relative ai preventivi allegati alla presente nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quattro mesi dalla liquidazione.

Luogo e Data	FIRMA DELL'ADERENTE

LIBERATORIA DELLA FINANZIARIA INERENTE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO **CONTRO CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO**

COMPILAZIONE A CURA DELLA FINANZIARIA

La Finanziaria (indicare la ragion	e sociale)*			
Nominativo da contattare*				
Telefono*	Fax	E	-mail	
		DICHIARA		
Con riferimento al contratto di fin Intestato all'Aderente	anziamento contro d	cessione di quote dello	o stipendio n° *	
Cognome*		Nome*	·	
Codice fiscale*				
Residente a		Via		n°
Cap P	rov			
		Che:		
☐ Il sopracitato aderente ha est	into il contratto di fin	anziamento in data: _		
☐ Autorizza l'anticipazione per	un importo netto ma	ssimo di €		
☐ Autorizza l'anticipazione senz	za alcun limite di imp	oorto		
Data*				
			Timbro e firma d	ella Finanziaria*
			Timbro e firma a	cha i manziana

AVVERTENZE:

- I campi contrassegnati da * sono OBBLIGATORI
- In presenza di vincolo dell'Autorità Giudiziaria, occorre allegare opportuna certificazione che autorizzi il Fondo ad effettuare il pagamento.
 In caso di più contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, è necessario che l'aderente presenti una liberatoria per ogni contratto.

AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA RELATIVO ALL'ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÈ O PER I FIGLI

L'IMMOBILE			
	Nome		
	Sesso	Data di nascita	
			Prov
			n°
		Сар	Prov
E-mail:			
Indirizzo:			n°
NTE			
	Nome		
	Sesso	Data di nascita	
			Prov
			n°
		Сар	Prov
E-mail:			
	DIGUIADA		
	indicato, per cui s	i richiede l'anticipazione,	, verrà trasferita entro 1
	Firma		
	E-mail: E-mail:	Nome Sesso Sesso	Nome Sesso Data di nascita Cap E-mail: Nome Sesso Data di nascita Cap E-mail: Nome Cap Cap E-mail: Cap Cap E-mail: Cap E-mail: Cap E-mail: Cap C

Dichiarazione ASL o altra struttura pubblica competente per richiedere alla Compagnia l'anticipazione

per **spese sanitarie** a seguito di gravi situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, **per terapie** e **interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

Alla Compagnia Aviva Li	fe S.p.A.	
	In relazione alla domanda prese	ntata dal Vs. Aderente:
Cognome	Nom	e
Nato/a a		_ il
Al fine di ottenere un'al comma 7, del D.Lgs n°	nticipazione dei contributi accumulati nel P 252 del 05/12/2005,	iano Individuale Pensionistico, come previsto dall'art. 11,
	SI DICHIAF	RA
che il Sig./Sig.ra		
	(riportare il nome dell'Aderente al Piano Ind	ividuale Pensionistico o del familiare dell'Aderente)
Deve sostenere TERA SOTTO IL PROFILO ME		ZIONI ED AVENTI CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ Timbro e firma*

ISTRUZIONI:

La certificazione di cui all'oggetto può essere rilasciata anche dal medico curante convenzionato o da Istituti o Cliniche convenzionate.

* Il Timbro e la firma della presente Certificazione sono obbligatori e devono consentire l'esatta identificazione del soggetto che ha attestato la situazione sanitaria; a tal fine la Certificazione può essere prodotta su carta intestata.

Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1 Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_life_spa@legalmail.it

Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006



Assistenza Clienti
800 11 44 33